

COMUNE DI PREVALLE

Provincia di Brescia

VERBALE DI ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale--

Atto n° **006**
del **19.marzo.2015**

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICAZIONI PARTE I: TARI (ARTT 13 E 18).

L'anno duemila **QUINDICI--** addì **DICIANNOVE-** del mese di **MARZO----** alle ore **20:00-**, nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale, si è riunito, in seduta **STRAORDINARIA**, il Consiglio Comunale, convocato con avviso in data **13.marzo.2015--**.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, iscritto al punto n° **sei-** dell'ordine del giorno, risultano presenti i sigg.:

	Presente	Assente		Presente	Assente
ZIGLIOLI AMILCARE (Sindaco)	*				
FILISINA MASSIMO	*		VITTORI DEBHORA	*	
GIUSTACCHINI DAMIANO	*		GIACOMINI VINCENZO	*	
MACCARINELLI DESIRÉE	*		SEGALA DIEGO	*	
FILIPPA ADRIANO	*		CATTERINA PAOLO		*
GOSETTI FRANCO	*		AVIGO FEDERICA	*	
TAINI SABINA	*		PELIZZARI PIERALBERTO	*	

Presenti all'inizio della trattazione: n° **--dodici--**

Presiede il Sig. **AMILCARE ZIGLIOLI** - **Sindaco** - il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale Comunale **GRAZIANO CAPPA--**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune, a decorrere dal giorno **19 APR 2015**, per 15 giorni consecutivi.

Prevalle, li **19 APR 2015**

ISTRUTTORE AMM.VO SERVIZIO SEGRETERIA

(Girelli Elena)

Copia conforme all'originale

- ed ai suoi allegati,
 per estratto,
 senza allegati,

rilasciata per uso amministrativo, costituita da n° fogli.

Prevalle, li

ISTRUTTORE AMM.VO - SERVIZIO SEGRETERIA

(Girelli Elena)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto esecutivo a' sensi del D.lgs n° 267/2000:

art.134 comma III;

il

art. 134 comma IV

(RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUITA)

il **19 marzo 2015** --

Pervenute opposizioni durante la pubblicazione all'albo:

- si
 no

Prevalle, li

ISTRUTTORE AMM.VO SERVIZIO SEGRETERIA

(Girelli Elena)



Oggetto: *Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Modificazioni parte I: TARI (artt 13 e 18).*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata, corredata dai favorevoli pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal competente Responsabile di Servizio a' sensi dell'art.49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267;

UDITO l'intervento con il quale il sig. assessore Massimo Filisina. , su invito del Sindaco, illustra brevemente la proposta:

- spiegando come, dopo un anno di esperienza con il tributo denominato TARI, si sia ritenuto di apportare alcune modificazioni al Regolamento Comunale dell'Imposta Unica Comunale, finalizzate a:
 - rimuovere dall'art 13 della parte I TARI il comma VII;
 - modificare all'art 18 – della parte I: TARI il comma 5, prevedendo una maggiore riduzione della parte variabile che passa dal 15% al 35%;
- precisando che l'agevolazione ex comma 5 dell'art.18 è rivolta ad attività di qualsiasi genere, per cui, a conferma dell'ipotesi avanzata dal sig. cons Diego Segala, la riduzione è applicabile anche ai locali sede del Gruppo Alpini, in relazione all'attività di ristorazione ivi svolta;

DOPO esauriente discussione, cui partecipano i sigg.:

- cons. Diego Segala, per chiedere quale sia dal lato finanziario l'impatto delle modificazioni proposte;
- assessore Massimo Filisina, il quale spiega che l'impatto sarà determinato in sede di approvazione del Piano Finanziario della TARI;
- ancora sig. cons. Diego Segala per sostenere che sia un azzardo prendere decisioni senza conoscerne le conseguenze;
- assessore Massimo Filisina, per spiegare che la modificazione dell'art.18 rappresenta un incentivo per facilitare le attività economiche; il cui impatto finanziario sul gettito del tributo sarà molto limitato (€ 1.500/2.000);
- Sindaco, il quale ricorda che si sta parlando di TARI, il cui gettito deve per legge coprire al 100% i costi del servizio, sicché il problema segnalato dal cons. Segala non rileva, in quanto la riduzione del gettito derivante dalla maggiore agevolazione che si intende introdurre dovrà essere comunque compensata;
- cons. Diego Segala, il quale ritiene comunque importante conoscere l'importo da 'spalmare' sull'intera platea contributiva

Con voti favorevoli **dodici**, astenuti **nessuno**, contrari **nessuno**, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione con oggetto: *“Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Modificazioni parte I: TARI (artt 13 e 18)”*;

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, con apposita votazione dalla quale si riscontrano voti favorevoli **dodici**, astenuti **nessuno**, contrari **nessuno**;

DELIBERA

2. *di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000.*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Amilcare Ziglioli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Graziano Cappa





COMUNE DI PREVALLE

COMUNE DI PREVALLE
Allegato alla delibera G.C./C.C.
N. 06 del 19-03-2015

IL SINDACO
Amicare Ziglioli

IL SEGRETARIO
Graziano Oppa



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
in seduta del 19 marzo 2015

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICAZIONI PARTE I: TARI (ARTT 13 E 18)

RICORDATO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito in tutti i comuni del territorio nazionale, con decorrenza 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dalla Tassa sui Servizi (TASI);
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i, riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 29/04/2014, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva approvato il Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale ed in particolare, nella parte I "TARI", l'art. 13 "occupanti le utenze domestiche" e l'art 18 "esenzioni e riduzioni";

RITENUTO opportuno procedere a modificare l'art 13 (occupanti per le utenze domestiche) e l'art 18 (Esenzioni e riduzioni) della componente TARI (Tassa Rifiuti) del suddetto Regolamento, al fine di migliorarne lo standard di equità fiscale;

VISTO l'allegato A alla presente deliberazione, nel quale viene indicata la proposta di modificazione al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, componente TARI;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 33, 4° comma, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, con nota del 24/02/2015 prot. n. 001754, la presente proposta di modificazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari;

RICHIAMATO l'art. 42, 2° comma, lett. a) del TUEL, D. Lgs. N.267/2000, che assegna al Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti comunali e, conseguentemente, anche delle loro modificazioni;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile espressi da parte dei Responsabili dei competenti servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. LGS 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di approvare la modificazione al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale come da schema allegato alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l'atto amministrativo di approvazione della presente proposta di deliberazione illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199;
- 4) di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

PARERI DI REGOLARITA'

(art. 49 – comma 1 – del T.U. approvato con D.L.gs. 18.08.2000 n. 267)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Prevalle, li 13.03.2015

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
dr. Massimo Pero



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

Prevalle, li 13.03.2015

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
dr. Massimo Pero



SI ESPRIME PARERE DI CONFORMITA'

(art. 55 - comma 2 - Regolamento del Consiglio Comunale approvato con del. C.C. n. 38 del 28.07.2004)


in ordine alla presente deliberazione: posta all' o.d.g. n. Sei dell'adunanza di Consiglio Comunale convocato per il giorno **19 marzo 2015**.

Prevalle, li _____

14 MAR 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Graziano Cappa





COMUNE DI PREVALLE

COMUNE DI PREVALLE
Allegato alla delibera G.C./C.C.
N. 06 del 19-03-2015
IL SINDACO
Amilcare Ziglio
IL SEGRETARIO
Graziato Cappa

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 016 in data 29 APRILE 2014)

Proposta di modificazione

===

MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI

Articolo 13 -OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE – NUOVA VERSIONE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti oppure ospitati.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, residenze sanitarie assistenziali (RSA), comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le associazioni ONLUS di accoglienza / assistenza minori, non si considerano occupanti i minori accolti.



4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 15 mq. di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) è dovuta solo la parte fissa della tariffa.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo giorno del bimestre solare successivo dell'occupazione, per le nuove utenze. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, a condizione che sia persona fisica priva di utenze abitative nel comune di Prevalle. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi, dopo aver trasferito la residenza, in residenze sanitarie assistenziali (RSA) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Articolo 13 -OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE – VECCHIA VERSIONE


1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti oppure ospitati.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, residenze sanitarie assistenziali (RSA), comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le associazioni ONLUS di accoglienza / assistenza minori, non si considerano occupanti i minori accolti.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 15 mq. di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) è dovuta solo la parte fissa della tariffa.
- 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.*
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo giorno del bimestre solare successivo dell'occupazione, per le nuove utenze. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo.
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, a condizione che sia persona fisica priva di utenze abitative nel comune di Prevalle. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi, dopo aver trasferito la residenza, in residenze sanitarie assistenziali (RSA) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

N.B. E' stato eliminato il comma 7

Articolo 18 - ESENZIONI E RIDUZIONI - NUOVA VERSIONE

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune : riduzione del 15 %;



b) abitazioni con soggetto passivo ultra settantenne con ISEE inferiore ai valori indicati nella tabella sotto indicata: riduzione del 20% su istanza del contribuente.

Componenti nucleo familiare	Scala parametri	Minimo Vitale annuo
1	1.00	6.537,00
2	1.57	10.263,09
3	2.04	13.335,48
4	2.46	16.081,02
5	2.85	18.630,45

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. La tassa è dovuta in misura ridotta, nella parte variabile, del **35%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno solare.

6. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al precedente comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

7. La tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze non raggiunte dal servizio di raccolta.

8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. Non sono possibili riduzioni cumulate superiori al 50% del tributo dovuto.

Articolo 18 - ESENZIONI E RIDUZIONI - VECCHIA VERSIONE

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- c) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune : riduzione del 15 %;
- d) abitazioni con soggetto passivo ultra settantenne con ISEE inferiore ai valori indicati nella tabella sotto indicata: riduzione del 20% su istanza del contribuente.


Componenti nucleo familiare	Scala parametri	Minimo Vitale annuo
1	1.00	6.537,00
2	1.57	10.263,09
3	2.04	13.335,48
4	2.46	16.081,02
5	2.85	18.630,45

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. La tassa è dovuta in misura ridotta, nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno solare.

6. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al precedente comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.



7. La tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze non raggiunte dal servizio di raccolta.

8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. Non sono possibili riduzioni cumulate superiori al 50% del tributo dovuto.

N.B. E' stato modificato il comma 5 (la riduzione della parte variabile passa dal 15% al 35%)

Il responsabile finanziario

F.TO Dott. Massimo però